

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE II CIVILE

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo, dott.ssa Sara Monteleone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. .../2018, promossa

da

S.C., rappresentata e difesa dall'Avv. ...ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Palermo alla via..., come da procura in atti;

attrice

contro

S.P. e S.S., rappresentate e difese dall'Avv. ...e dall'avv..., presso il cui studio, in Palermo alla via..., sono elettivamente domiciliate, come da procura in atti;

convenute

e nei confronti di

S.C.

convenuta contumace

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, S.C. evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo, le proprie sorelle, S.C., S.S. e S.P., chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto del 25.5.2016 in Notaio P.D.S., con cui il padre, S.G. (deceduto in data 2.10.2017), e la sorella S.C. avevano ceduto alle altre due odierne convenute, rispettivamente, il primo, la nuda proprietà degli 8/12 e la seconda la piena proprietà di 1/12 dell'appartamento situato in P., via V. C. n. 18 - di cui l'attrice è proprietaria

della restante quota di 1/12 - prevedendo come corrispettivo l'obbligo delle due beneficiarie di prestare assistenza morale e materiale al padre S.G. per tutta la durata della sua vita.

A sostegno della propria domanda, l'attrice deduceva che, al momento della conclusione del contratto, S.G. aveva già un'età molto avanzata (88 anni), tanto che poi è in effetti venuto a mancare dopo poco più di un anno, nonché, che lo stesso disponeva sia di pensione di vecchiaia che di indennità di accompagnamento, che gli consentivano di fare tranquillamente fronte alle proprie esigenze, non necessitando quindi di alcuna assistenza materiale. Alla luce di tali circostanze l'attrice deduceva la nullità del contratto per mancanza di alea.

Si costituivano in giudizio S. P. e S.S., le quali contestavano variamente la fondatezza della domanda attorea di cui chiedevano quindi il rigetto.

Restava invece contumace la convenuta S.C..

La causa veniva istruita con l'espletamento della CTU affidata all'Arch...., la quale depositava consulenza tecnica in data 20.1.2021.

All'esito della fase istruttoria, assegnato il procedimento a questo giudice in data 17 maggio 2021, sulle conclusioni precisate dalle parti, all'udienza del 2.12.2021 la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.

La domanda è infondata e deve quindi essere rigettata.

Costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza che "Il contratto atipico di cd. "vitalizio alimentare" differisce da quello, nominato, di rendita vitalizia, ex art. 1872 c.c., per l'accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali eseguibili solo da un vitalizante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, e per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, correlata non solo alla durata della vita del beneficiario, ma anche alla variabilità e discontinuità delle prestazioni suddette, suscettibili di modificarsi secondo i bisogni (anche in relazione all'età ed alla salute del beneficiario). Pertanto, l'individuazione dell'aleatorietà del citato vitalizio postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione, che il giudice del merito deve compiere con riferimento al momento di conclusione del contratto, nonché al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza all'epoca esistenti in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato" (Cass. 31.10.2016, n. 22009).

Con riguardo allo schema delineato dal contratto atipico in oggetto, l'elemento essenziale dell'alea può ritenersi sussistente quando, a causa di una ragionevole incertezza sulle possibilità di sopravvivenza del vitaliziato, risulti impossibile una previsione anticipata dei vantaggi e delle perdite cui le parti si accingono ad andare incontro, non anche quando, invece, con riguardo a tabelle statistiche concernenti l'andamento della vita media, e tenendo conto delle condizioni di salute dello stesso vitalizante, sia invece ragionevole la prognosi di una data finale che consenta la quantificazione degli oneri e vantaggi suddetti (in tal senso vd. Cass. 24.8.1998 n. 8357).

La mancanza di alea al momento della stipula del contratto, desumibile anche dalla sproporzione tra il valore degli immobili ceduti e il valore dell'assistenza ricevuta (per la prospettiva di vita non elevata o per il valore notevole del compendio ceduto) - il relativo onere probatorio incombe com'è ovvio sui legittimari che intendono far valere in giudizio la nullità dello stesso - potrebbero quindi

dissimulare una donazione in favore dell'acquirente, con lo scopo di sottrarre beni all'asse ereditario (in tal senso, *ex multis* Cass. 9.6.2014, n. 12955; Cass. 25.3.2013, n. 7479).

Ebbene, alla luce di tali premesse e fissato così il quadro degli orientamenti interpretativi giurisprudenziali, può dirsi che nel caso di specie non risulta assolto l'onere probatorio relativo alla dedotta mancanza di alea, né, all'esito della disposta consulenza tecnica, risulta esservi palese sproporzione tra le prestazioni dedotte in contratto.

Se per un verso è innegabile che il de cuius aveva un'età piuttosto avanzata al momento del contratto (88 anni), per altro verso non risulta - né parte attrice su cui incombeva il relativo onere lo ha neanche genericamente allegato - che egli fosse affetto da alcuna patologia, ed è anzi rimasta circostanza incontestata che lo stesso, compatibilmente con l'età, godesse di un buono stato di salute, derivandone quindi una ragionevole incertezza sulle sue possibilità di sopravvivenza (non essendo allora affatto prevedibile che sarebbe potuto decedere dopo poco più di un anno) che consente, nel caso di specie, di ritenere sussistente l'elemento indefettibile dell'alea.

L'attrice del resto non ha articolato alcun mezzo istruttorio, né depositato alcuna documentazione relativa allo stato di salute del de cuius. Ed inoltre, assolutamente infondata appare la censura con cui essa ha fatto riferimento alla genericità dell'obbligo di assistenza dedotto in contratto.

Contrariamente invero a quanto genericamente dedotto da parte attrice, nel caso di specie il contratto indica analiticamente l'oggetto della prestazione cui si sono obbligate le due odierne convenute, facendo riferimento esplicito alla pulizia, sia personale che della casa che della biancheria, alla preparazione dei pasti, alla somministrazione di farmaci, eccetera.

È inoltre appena il caso di rilevare come la suddetta analitica elencazione - facendo riferimento ad un'assistenza di tipo fisico e morale ma certamente non economico - dia altresì conto della radicale irrilevanza dell'eccezione con cui parte attrice ha dedotto che il de cuius godesse di risorse economiche adeguate.

Infine, nessuna palese sproporzione tra le prestazioni dedotte in contratto è emersa dalla relazione di consulenza tecnica appositamente disposta.

Il consulente, con relazione immune da vizi logici ed esaustiva dal punto di vista dell'analisi delle risultanze probatorie, ha analizzato, sotto un profilo squisitamente tecnico e contabile il valore delle prestazioni contrapposte, dopo averle tradotte in grandezze tra di loro omogenee, così come dettagliatamente indicato nell'ordinanza istruttoria.

In particolare il Consulente, in seguito alle operazioni di sopralluogo e di stima del valore dell'immobile (8/12 di nuda proprietà capitalizzati al 2017 = € 45.328,00), nonché in seguito al calcolo del valore delle prestazioni di assistenza dedotte in contratto - calcolate per la limitata durata di 17 mesi intercorsi tra la stipula del contratto ed il decesso del de cuius (€ 1370,11 x n. 2 persone = € 2.740,22 x 17 mesi = € 46.583,74) - ha affermato che "Dal confronto effettuato sulla base di dati omogenei e in considerazione delle condizioni di salute del sig. S., si può ritenere che vi sia corrispondenza tra il valore complessivo delle quote di nuda proprietà cedute e il valore complessivo delle prestazioni effettuate dalle vitalizzanti".

Non sono state depositate da parte attrice osservazioni critiche alla consulenza tecnica di ufficio, il cui esito ha fornito risposte molto esaustive e coerenti che il giudicante condivide e fa proprie, per le quali si rinvia alla relazione definitiva depositata in atti.

Può quindi concludersi per la piena validità del contratto di "vitalizio alimentare" del 26.5.2016 in Notar P.D.S..

Alla luce dell'esito della consulenza tecnica acquisita al processo, nonché richiamando integralmente gli orientamenti giurisprudenziali prima illustrati, non vi sono nel caso di specie elementi a sostegno del dedotto difetto di alea e le risultanze della consulenza restituiscono un quadro che certamente consente di escludere che vi fosse palese sproporzione tra le prestazioni dedotte in contratto e che lo stato di salute del de cuius rendesse possibile una previsione anticipata dei vantaggi e delle perdite cui le parti si accingevano ad andare incontro.

Deve quindi essere rigettata la domanda spiegata dall'attrice.

Considerato l'integrale rigetto delle domande attoree, facendosi applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite, da liquidarsi in favore delle parti convenute nella misura indicata in dispositivo e secondo i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014, devono essere poste a carico della parte attrice.

Analogamente devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice le spese della CTU espletata nel presente giudizio liquidate come da separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis così provvede:

- rigetta la domanda di declaratoria di invalidità del contratto del 26.5.2006 in N.P. di S.;
- condanna l'attrice a rifondere le spese di lite in favore delle due convenute, liquidate in complessivi euro 7.254,00 per compensi, oltre IVA, C.P.A. e oltre spese generali pari al 15% sul compenso totale;
- pone definitivamente a carico dell'attrice le spese della CTU liquidate come da separato decreto.

Conclusione

Così deciso in Palermo, il 22 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 22 marzo 2022.